

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 1 del 01 Febbraio 2010

OGGETTO: FINANZIARIA 2010 – INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

La Legge Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha introdotto nuove forme di incentivazioni collegate alle assunzioni di lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo. Le norme sono contenute nei commi 134, 135 e 151 dell'articolo 2 della legge Finanziaria 2010.

Ultracinquantenni

Il primo periodo del comma 134 stabilisce che *“In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età”*.

Si tratta di una misura introdotta in via sperimentale per il 2010 che riguarda tutti i datori di lavoro. Essa consiste in un'agevolazione contributiva riconosciuta a chi assume soggetti, con almeno 50 anni (50 anni compiuti), beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

La facilitazione è quella prevista per l'assunzione dei lavoratori in mobilità, disciplinata dalla legge 223/91.

Relativamente al beneficio, la norma richiama sia il comma 2, dell'articolo 8 sia il comma 9, dell'articolo 25 della legge del 1991:

- la prima disposizione riconosce - a chi assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a tempo determinato - la possibilità di versare i contributi in misura pari al 10%,

per l'intera durata del contratto, che non può superare i 12 mesi. Se, prima della scadenza, il datore di lavoro trasforma il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio si estende per altri 12 mesi;

- la seconda disposizione (art. 25, comma 9 L.223/91) riguarda sempre l'assunzione di lavoratori in mobilità ma con contratto a tempo indeterminato. Anche in tale circostanza l'agevolazione consiste nel versare all'Inps un contributo ridotto, pari al 10%, ma per 18 mesi.

La Finanziaria 2010 introduce, dunque, una forma di incentivazione, nell'intento di facilitare il rientro nel mondo del lavoro di chi percepisce un'indennità di disoccupazione. La nuova forma di assunzione agevolata si affianca a quelle già presenti nel nostro ordinamento giuridico. In questo modo:

- disoccupati di lungo periodo (senza limiti di età);
- iscritti nelle liste di mobilità e/o fruitori della relativa indennità;
- beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga;
- disoccupati (con almeno 50 anni di età)

sono – seppure con modalità diverse – aiutati a rientrare nel ciclo produttivo.

La norma in esame stabilisce che il beneficio non possa estendersi oltre il 31/12/2010. La tecnica legislativa utilizzata induce a ritenere che tale data vada intesa come giorno ultimo di possibile instaurazione del rapporto di lavoro agevolato e non, invece, come termine finale delle riduzioni contributive. A sostegno di questa interpretazione si possono sviluppare alcune riflessioni. Prima di tutto occorre interpretare l'ampiezza del richiamo alla legge n. 223/91. E' opportuno comprendere se, nell'effettuare tale richiamo, il legislatore ha voluto mutuare la sola riduzione contributiva (10%) ovvero anche la durata delle agevolazioni: 12, 18, 24 mesi) e la tipologia di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, full-time, part-time). A questo proposito giova rilevare che le norme richiamate dal comma 134 in esame, differiscono l'una dall'altra non già per la misura dell'agevolazione (che in entrambi i casi è 10%) ma per la durata dei benefici e per la tipologia contrattuale. Va da se, che nell'ipotesi in cui il legislatore avesse voluto mutuare solo l'ammontare della contribuzione non avrebbe richiamato entrambi gli articoli.

Ne deriva, dunque, che l'assunzione del disoccupato che ha almeno 50 anni può avvenire nelle forme previste dalla legge n. 223/91 (articoli richiamati) usufruendo delle agevolazioni ivi previste per il medesimo periodo di fruizione. Di conseguenza il termine 31/12/2010 va inteso come data oltre la quale non è possibile effettuare l'assunzione. Una diversa lettura della

norma, tendente a considerare il 31/12/2010 come la fine della fruizione del beneficio, limiterebbe di fatto il campo di azione della norma, facendole perdere *appeal* in modo significativo soprattutto per gli assunti in prossimità di fine anno 2010.

Soggetti con almeno 35 anni di contributi

Il secondo periodo del comma 134 stabilisce che *“La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010”*.

La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro che instaurano un rapporto di lavoro con soggetti iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione non agricola con requisiti normali in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva.

L’agevolazione consiste nel prolungamento della durata della riduzione contributiva prevista per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità di cui al paragrafo precedente, sino al momento del suo pensionamento, ovvero non oltre il 31/12/2010.

In relazione a quanto disposto da questa norma vi sono alcune necessarie considerazioni da svolgere.

La prima riguarda la condizione in cui si trova il soggetto che si assume. La legge ne individua due tipologie:

- a) lavoratori in mobilità; in questo caso si ritiene sufficiente che il lavoratore sia iscritto nelle liste indipendentemente dalla dimensione dell’azienda di provenienza;
- b) lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

In considerazione del fatto che la norma fa riferimento ad un “prolungamento” di benefici contributivi deve ritenersi agevolato anche un contratto avviato precedentemente il 1° gennaio 2010 e in scadenza nel corso dell’anno 2010. Infatti, un beneficio può essere oggetto di un “prolungamento” solo se è già in corso.

A supporto di questa soluzione è possibile richiamare il contenuto della relazione illustrativa alla Finanziaria 2010 che a questo proposito afferma: *“...il beneficio della riduzione contributiva in esame è concesso dalla normativa vigente ai datori di lavoro che assumono*

lavoratori in mobilità o iscritti alle liste di mobilità. pertanto, la disposizione in esame appare prolungare, non oltre il 31 dicembre 2010, il beneficio già in godimento a normativa vigente, in relazione a soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva”.

I datori di lavoro, tuttavia, possono beneficiare delle agevolazioni anche nel caso di assunzioni effettuate nel corso del 2010, tuttavia, nei limiti del 31 dicembre 2010.

Poiché il fine ultimo è quello del raggiungimento del pensionamento si può agevolmente affermare che per “anzianità contributiva” si deve intendere quella che consente l’accesso al pensionamento, maturata in qualunque gestione (IVS).

Entrambi gli incentivi previsti dal comma 134, saranno concessi a domanda. Per la sua copertura finanziaria il comma 135 stanziava 120 milioni per il 2010 e affida a un decreto interministeriale (Lavoro-Economia) la disciplina attuativa dell’intervento.

Ricordiamo, infine, che stante il richiamo alle tipologie contrattuali disciplinate dalla legge 223/91 (articoli più volte citati) il contratto di lavoro può essere stipulato anche a tempo parziale e/o a tempo determinato.

Contributo per l’assunzione di disoccupati

Il comma 151, dell’articolo 2, della legge Finanziaria 2010 introduce una nuova forma di incentivazione collegata ad assunzioni, prevedendo che *“in via sperimentale per l’anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’indennità di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.”.*

Si tratta di un’ agevolazione destinata ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti assumono, a tempo pieno e indeterminato, i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile. La norma precisa che l’azienda che assume non deve esservi tenuta per altri motivi dunque

l'assunzione non deve derivare né da un obbligo legale (diritto di precedenza) né contrattuale (accordo sindacale). L'intervento è limitato al solo 2010 con un finanziamento di 12 milioni di euro.

L'incentivo previsto a favore di tutti i tipi di datori di lavoro, consiste in un contributo economico di entità pari all'indennità spettante al lavoratore (escluso il costo per la contribuzione figurativa) per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'accesso alla nuova forma di assunzione agevolata non è consentito ai datori di lavoro che, nei dodici mesi precedenti, hanno effettuato riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e a quelli che interessati da sospensioni per CIGS. La facilitazione verrà concessa a domanda dall'Inps e il datore di lavoro potrà portarla in diminuzione dei contributi previdenziali da versare. La nuova misura prevista dalla legge finanziaria non compete se, tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore, vi è una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari oppure intercorrono rapporti di collegamento o controllo.

Per l'attuazione della misura è prevista l'emanazione di un apposito Decreto interministeriale lavoro economia. Si ritiene che nell'ipotesi in cui il soggetto interessato dalla tipologia di assunzione di cui al comma 151 in esame, sia un disoccupato con almeno 50 anni di età (ma non fruitore dell'indennità di disoccupazione speciale edile) e il rapporto di lavoro venga stipulato a tempo pieno e indeterminato, si possa - contemporaneamente - applicare anche l'altra agevolazione prevista dalla prima parte del comma 134 analizzato in precedenza.

Rispetto dei contratti collettivi

E' opportuno, infine, ricordare che per usufruire della generalità dei benefici economici (e normativi), le aziende devono rispettare i contratti collettivi comparativamente più rappresentativi ed essere in regola con le norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, così come stabilito dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge, 296/06. Si ritiene che tali disposizioni siano applicabili anche alle nuove misure agevolative introdotte dalla finanziaria 2010.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca

